

## NOVITA' IN TEMA DI MODELLI F24

L'art. 11 commi 2 e 3 del DL 66/2014 ha stabilito che **a partire dal 1 ottobre 2014, salvo alcune eccezioni, anche i soggetti privati (così come già avviene per i soggetti titolari di partita Iva dal 2007) saranno obbligati ad utilizzare modalità di pagamento telematiche in relazione ai modelli F24 relativi ad imposte, contributi previdenziali ed assistenziali, anche mediante l'ausilio di intermediari.**

In buona sostanza dal **1 ottobre 2014 tutti i soggetti (imprese, professionisti e privati)** dovranno effettuare il versamento delle imposte / contributi secondo le seguenti modalità:

- se si tratta di un modello F24 **“a zero”**: **esclusivamente** utilizzando i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
- se si tratta di un modello F24 **sul quale è stata effettuata una compensazione ed il saldo è positivo**: **esclusivamente** utilizzando i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (es. banche e poste)
- se si tratta di un modello F24 di importo **superiore a euro 1.000,00**: **esclusivamente** utilizzando i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (es. banche e poste)

**Quindi la possibilità di presentare un modello F24 in banca o posta secondo la modalità cartacea, sarà ancora possibile dal 1 ottobre 2014 solamente per i soggetti non titolari di partita iva nel caso in cui si tratti d un modello F24 di importo inferiore a euro 1.000,00 (purchè non a zero) ed in assenza di qualsiasi compensazione.**

Le modalità telematiche suddette sono le seguenti:

### 1) Servizi telematici degli intermediari della riscossione (banche e poste)

- Si tratta del cosiddetto home banking (Cbi – Corporate Banking Interbancario); in questo caso è sufficiente avere un conto corrente bancario sul quale sia possibile operare on line (es. bonifici ed addebiti utenze) ed accertarsi che il proprio istituto di credito aderisca al servizio Cbi, ossia consenta di pagare con questa modalità il modello F24. Sarà naturalmente l'associazione a fornire le scadenze ed a determinare gli importi delle imposte da versare. Si specifica che questa è l'unica modalità utilizzabile anche da chi non è titolare di un conto corrente al fine di pagare il proprio modello F24, nel senso che è possibile appoggiarsi a tal fine sul conto corrente di altro soggetto.

### 2) Servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate

Si tratta dell' F24 web, F24 on line e F24 cumulativo. Con le prime due modalità il contribuente (dopo essersi attivato attraverso il sito dell'Agenzia delle Entrate ([www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)) oppure recandosi personalmente presso l'Agenzia delle Entrate, al fine di richiedere il codice pin necessario per poter eseguire i versamenti), può compilare e trasmettere il modello di versamento F24 direttamente.

Con la terza modalità il pagamento avviene avvalendosi di un soggetto abilitato (professionista, associazione di categoria, Caf ecc) ma con addebito diretto sul conto corrente del contribuente; in questo caso il contribuente è tenuto a fornire all'intermediario autorizzazione per addebito permanente in conto delle imposte e contributi dallo stesso dovuti alle scadenze di legge.

Si evidenzia che in tutti e tre i casi il pagamento dovrà avvenire necessariamente addebitando il c/c del contribuente, ossia vi dovrà essere coincidenza tra contribuente e titolare del c/c.

Risulta quindi importante provvedere a dotarsi in tempo utile degli strumenti necessari al fine di adempiere correttamente a quanto previsto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE  
Dott. Andrea BOREATTI**